



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE ANZIANO	GALLENi ELISA	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Si	
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA		Si
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO		Si
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Tommasi Emanuele	Si	
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca		Si

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** concede la parola al **Vice Sindaco Mazzoni** che relaziona sull'argomento;

Seguono gli interventi del **Consigliere Buratti**, della **Consigliera Seveso** e del **Presidente Pellegrini** tutto come riportato integralmente nel video e nel verbale di successiva approvazione;

Al termine:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.15/2022/R/RIF (TQRIF) in particolare l'art. 5 dell'allegato A alla Delibera e la relativa Carta dei Servizi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, approvata dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani *Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”* con determina n.182 del 30/12/2022;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche e di conseguenza la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Tenuto conto che, per il Comune di Forte dei Marmi, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata “ATO Toscana Costa” opera quale Ente territorialmente competente previsto dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario 2024-2025 ai fini della rideterminazione per tali annualità dell’entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2

ARERA di cui alla registro generale determine n-64-2024 nonché determina n.53/direttore generale del 17/04/2024; (**ALLEGATO 1**)

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 6.743.836	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 9.923	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 592.389	=
Totale Entrate Tariffarie dopo le detrazioni	€ 6.141.524	

Considerato inoltre che, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art.1 della L.147/2013 commi da 816 a 845 è stabilito che, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, lo stesso include anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 L.147/2013 pertanto suddetti costi dovranno essere sottratti dalle entrate tariffarie TARI per l'anno 2024 poiché ricompresi nell'ammontare del Canone Unico medesimo; tale costo è stato quantificato in € 162.068 ovvero il costo utilizzato per la tariffa dell'anno 2023 aumentato dell'inflazione pari al 4,71%:

Totale Entrate Tariffarie dopo le detrazioni	€ 6.141.524	-
Costo dei mercati	€ 162.068	=
Totali imputabile ai contribuenti	€ 5.979.456	

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 10 (dieci) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere iter procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO CHE PER L'ANNO 2024 SI E'PROCEDUTO COME SEGUE:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione alle superfici utilizzate ed al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei R.S.U. ed al costo dello smaltimento dei rifiuti prodotto dalle due categorie di utenza, considerando inoltre una riduzione del 5% da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata ed un 10% sulla tariffa variabile per l'uso del compostaggio domestico, derivando, così, un'attribuzione alle utenze domestiche del 56,76 % ed alle utenze non domestiche del 43,24 %;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel modo seguente:
 - per le utenze domestiche (numero utenze 8.058 metri quadrati complessivi 1.038.914,82) i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, sono stati modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più "morbido", della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi; (**ALLEGATO 2**)
 - per le utenze non domestiche, (numero utenze 1.243 metri quadrati complessivi 646.953,59) le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd, (**ALLEGATO 3**).
 - Si è provveduto ad individuare i costi specifici relativi agli stabilimenti balneari, sulla base di quanto trasmesso dall'Ente gestore, che ha specificato in maniera dettagliata i costi relativi agli stabilimenti balneari seguendo le disposizioni del D.P.R. 169/99, individuando quindi i costi di pulizia, di trattamento e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d'uso del capitale (**ALLEGATO 4**);
 - Stante l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui L.160/2019 art.1 commi 816-836, 846/847, il costo totale dei mercati sulla base di quanto trasmesso dall'Ente gestore è stato escluso dalla costo complessivo per la determinazione delle tariffe poiché inglobati nel predetto Canone Unico Patrimoniale.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

VISTE le "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013*", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, e i recenti interventi di ARERA sull'argomento si rendono quindi necessarie alcune considerazioni per analizzare come l'influenza turistica incida pesantemente sulla determinazione dei costi. I primi due parametri da prendere in considerazione in un comune ad alta vocazione turistica sono:

- gli abitanti equivalenti ricavati dalle presenze turistiche annuali, suddivise per i giorni dell'anno, sommate alla popolazione residente;
- il tasso di turisticità, che è il rapporto tra il numero medio di turisti (rapporto tra persone e numero di giorni di permanenza) e gli abitanti residenti.

Gli abitanti equivalenti permettono di ricalcolare la produzione di rifiuti urbani pro capite effettiva considerando l'effetto del turismo (produzione procapite equivalente) e il tasso di turisticità consente di confrontare la produzione di rifiuti urbani nei comuni in funzione della loro turisticità. Per Forte dei Marmi c'è da aggiungere un terzo fattore, il patrimonio immobiliare abitativo (categorie catastali dalla A2 alla A8) e di circa 8.500 unità immobiliari, di queste solo circa il 40% sono adibite ad abitazione principale di nuclei residenti, ne consegue che il nostro turismo non è concentrato e stimabile solo dalle presenze nella stagione estiva, ma è caratterizzato da continue presenze nei fine settimana, da presenze anche di lungo periodo nella stagione invernale, che richiedono erogazione di servizi, in particolare di quelli legati all'ambiente ed alla raccolta di rifiuti, del medesimo standard per tutto l'arco dell'anno.

La conferma ed il riscontro a quanto sopra lo rileviamo dal fatto che a fronte di 8.058 utenze domestiche solo 3.210 sono abitazioni principali di cittadini residenti. Se poi analizziamo:

le caratteristiche abitative (prevalenza di ville e villini di particolare pregio con ampi resede);

la qualità del servizio offerto (frequenze nella raccolta porta a porta, passaggi giornalieri nella pulizia e lavaggio strade, pulizia e manutenzione di spiagge, parchi e giardini);

l'incidenza della raccolta dei rifiuti spiaggiati, lavarone etc. per oltre 600 tonnellate annue;

il sostanziale apprezzamento dell'utenza per l'eccellente servizio, e la maggior accuratezza richiesta e pretesa dall'utenza stessa;

Resta impossibile raggiungere nel breve termine i parametri indicati nei costi standard che di fatto si basano quasi esclusivamente sul rapporto fra tonnellate di raccolta e numero di abitanti.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con sette (7) voti favorevoli, nessun contrario e tre (3) astenuti (**Buratti, Nardini, Tommasi**), espressi per alzata di mano dai dieci (10) Consiglieri presenti e sette (7) votanti (compreso il **Sindaco**):

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati "ATO Toscana Costa" opera quale Ente territorialmente competente

con provvedimento da registro generale determine n. 64-2024 nonché determina n.53/direttore generale del 17/04/2024;

- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe della TARI da applicare nell'anno 2024:

Utenze domestiche		
<i>Nucleo Fam. (NF)</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV</i>
1	1,29	149,38
2	1,41	268,89
3	1,53	283,83
4	1,65	343,58
5	1,76	433,21
6	1,85	507,90
7	1,85	507,90
8	1,85	507,90
9	1,85	507,90
10 e oltre	1,85	507,90

Utenze non domestiche		
CATEGORIA	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>
MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1)	1,67	2,76
CINEMA, TEATRI (cod. 2)	1,26	2,08
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (cod. 3)	1,42	2,34
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4)	2,21	3,64
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)	0,93	0,94
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)	1,53	2,50
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)	2,95	4,86
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)	2,32	3,81
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 9)	4,02	6,62
OSPEDALI (cod. 10)	4,65	7,65
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11)	4,02	6,62
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)	2,35	3,85

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13)	3,34	5,50
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, PLURILICENZE (cod. 14)	3,94	6,45
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI (cod. 15)	2,35	3,86
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)	4,35	7,14
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17)	3,06	5,04
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18)	2,71	4,44
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 19)	3,44	5,66
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20)	2,43	4,00
ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 21)	2,41	3,96
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 22)	16,40	9,52
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE (cod. 23)	9,84	12,94
BAR, CAFFE', PASTICCERIE (cod. 24)	7,05	13,19
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI (cod. 25)	6,40	10,52
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 26)	6,40	10,50
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 27)	12,30	21,98
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28)	5,41	8,89
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 29)	10,93	16,12
DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 30)	5,00	8,22

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative UR1 e UR2, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
7. la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2024;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Indi, su proposta del Presidente, con sette (7) voti favorevoli, nessun contrario e tre (3) astenuti (**Buratti, Nardini, Tommasi**), espressi per alzata di mano dai dieci (10) Consiglieri presenti e sette (7) votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE MICHELE PELLEGRINI	IL SEGRETARIO LUCA LAZZARINI
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.